



MINISTERO
DELL'INTERNO

SCHEMA DI
PROTOCOLLO DI
INTESA TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
LA REGIONE
ABRUZZO

PER L'ATTUAZIONE IN REGIONE ABRUZZO
DEL NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO 112
SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE
UNICA DI RISPOSTA

Il Ministero dell'Interno, rappresentato dal Ministro e la Regione Abruzzo rappresentata dal Presidente Dott. Marco Marsilio, nel seguito congiuntamente indicati come le Parti

VISTI

- a) la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991 sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (91/396/CEE);
- b) la legge 28 luglio 1993, n. 300 recante la “Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo” con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, che prevede l'attivazione del numero unico europeo per le chiamate d'emergenza;
- c) la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;
- d) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- e) la raccomandazione della Commissione Europea del 25 luglio 2003 sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione;
- f) il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche e integrazioni, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” e, in particolare, l'art. 75 *bis*, introdotto dal decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 70, che attribuisce al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo, prevedendo a tal fine la possibilità di stipulare protocolli di intesa con le regioni interessate;
- g) il decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006, relativo all'individuazione del Servizio “Numero unico europeo di emergenza 112” quale numero unico abilitato, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115 e 118;
- h) il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 22 gennaio 2008 concernente il “Numero unico europeo di emergenza 112”;

- i) il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 12 novembre 2009 recante “Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112”;
- j) la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica della soprarichiamata direttiva 2002/22/CE, con particolare riguardo alla parte in cui stabilisce il dovere per gli Stati membri di una adeguata informazione dei cittadini sull’esistenza e sull’uso del “Numero unico europeo di emergenza 112”;
- k) la delibera n. 8/15/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni datata 13 gennaio 2015 recante “Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”;
- l) la legge 7 agosto 2015, n.124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che, all’art. 8, comma 1, lett. a), prevede, tra l’altro la *“istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d’intesa adottati ai sensi dell’articolo 75 bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”*;
- m) il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che all’art. 6, disciplina la realizzazione sul territorio nazionale del servizio “Numero unico di emergenza europeo 112”;
- n) la legge 30 dicembre 2018, n.145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’art.1 comma 982 e ss. prevede un finanziamento in favore delle Regioni “al fine di completare l’estensione dell’operatività del numero unico europeo 112 di cui all’art.8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124...”;
- o) il parere favorevole della Commissione di cui all’art. 75 *bis*, comma 2, del soprarichiamato decreto legislativo n. 259/2003, espresso nella seduta del.....

PREMESSO CHE

- è intento delle Parti operare per garantire la massima efficacia ed efficienza dell’azione di soccorso prestata ai cittadini da parte di tutte le centrali operative responsabili della gestione delle emergenze, siano esse dipendenti da amministrazioni centrali o regionali;

- la creazione di punti di risposta integrati per tutte le chiamate di emergenza, cosiddetti PSAP (*Public Safety Answering Point*) di primo livello, coincidenti con la centrale unica di risposta di cui al presente Protocollo di Intesa, è stata più volte indicata dai servizi della Commissione Europea come un passo positivo per il miglioramento della capacità di risposta alle emergenze;
- in Italia, è stato realizzato, in alcune Regioni, il Servizio “Numero unico di emergenza europeo- NUE 1 1 2” secondo il modello della centrale unica di risposta;
- il modello della centrale di risposta da realizzare in ambito regionale è stato individuato dalla sopra citata legge 7 agosto 2015, n.124, quale modello di riferimento per l’attuazione del Servizio “Numero unico di emergenza europeo -NUE 1 1 2” sull’intero territorio nazionale;
- la completa e uniforme realizzazione del sopracitato Servizio nel Paese viene attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75 *bis* del citato decreto legislativo n.259/2003;
- le Parti ritengono di interesse comune procedere all’attuazione in Regione Abruzzo del Servizio “Numero unico di emergenza europeo - NUE 1 1 2” secondo il modello della centrale unica di risposta, anche in considerazione dei benefici derivanti per la cittadinanza e per le strutture operative coinvolte;
- la Regione Abruzzo è in condizione di poter realizzare tale percorso, anche avvalendosi, nell’ambito di appositi accordi, della collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome nelle quali il modello della centrale unica di risposta è già attivo o in fase di attivazione

CONVENGONO

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
2. Viene avviata nella Regione Abruzzo l’attuazione del Servizio “Numero unico europeo di emergenza-NUE 1 1 2” secondo il modello della centrale unica di risposta.
3. Per quanto al precedente comma, viene realizzata in Regione Abruzzo una centrale uniche di risposta, avente sede a L’Aquila, presso il Terminal Bus “Lorenzo Natali – Collemaggio” tra il Viale Giacomo Caldora ed il Piazzale Tullio de Rubeis.
4. Al fine di assicurare la continuità del servizio, il sistema di *disaster recovery* sarà attivato contestualmente e garantito dal NUE 1-1-2 Lazio.

Art. 2

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto stabilito dal Disciplinare tecnico-operativo *standard* per la realizzazione e il funzionamento della centrale unica di risposta e la

funzionalità del Servizio “Numero unico di emergenza europeo -NUE 1 1 2”, predisposto e approvato a cura dell’Agenzia di Protezione Civile.

- 2 Le Parti redigono, nell’ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 75 *bis* del soprarichiamato decreto legislativo n.259/2003, un’appendice del citato disciplinare tecnico-operativo relativa alle caratteristiche realizzative e funzionali specifiche della centrale unica di risposta con sede a L’Aquila.

Art. 3

1. L’operatività del Servizio “Numero unico europeo di emergenza- NUE 1 1 2” secondo il modello della centrale unica di risposta ha avvio, in Regione Abruzzo, nella sede di L’Aquila, entro il
2. La continuità del Servizio è garantita dalla contestuale attivazione del *disaster recovery* sulla sede del NUE 1-1-2 Lazio.

Art. 4

1. Sono a carico della Regione Abruzzo gli oneri connessi al reperimento, all’allestimento e alla manutenzione delle sedi e delle strumentazioni necessarie all’attivazione delle centrali uniche di risposta nonché quelli connessi al reclutamento e al conferimento del personale.
2. Sono altresì a carico della Regione gli oneri connessi al reclutamento e al conferimento del personale, che saranno sostenuti avvalendosi anche delle risorse del “Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 1 1 2”, istituito dalla legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Sono a carico delle Amministrazioni responsabili dei centri di risposta di secondo livello, l’allestimento, l’adeguamento tecnologico delle rispettive centrali operative nonché l’interfacciamento con la centrale unica di risposta alle chiamate di emergenza, secondo le modalità tecniche già definite per il territorio nazionale.

Art. 5

1. Le Parti concordano di dare la massima diffusione dell’avvenuta attivazione del Servizio “Numero unico europeo di emergenza-NUE 1 1 2” secondo il modello della centrale unica di risposta sul territorio interessato.
2. Per le modalità di comunicazione, si atterranno alle allegate “Linee Guida” definite nell’ambito della Commissione di cui all’art. 75 *bis*, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259.

Art. 6

1. Le Parti, qualora ritenuto necessario, potranno apportare modifiche o integrazioni al presente Protocollo di Intesa mediante apposito atto aggiuntivo.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo viene esaminata dalle Parti.
3. Ove non sia possibile addivenire ad una bonaria composizione della controversia in un congruo termine le Parti adiranno le competenti giurisdizioni.

Così come previsto dall'art. 15, comma 2 *bis* della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ovvero con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Roma,